



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

Riunione del 17/09/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 15 marzo 2026 (e reclamo presentato il 16 aprile 2025), le ricorrenti deducevano che, in data 2 agosto 2024, il veicolo tg. EA***KD, assicurato per la R.C. Auto con l'odierna convenuta, urtava il muro dell'immobile di proprietà delle stesse, provocandone la parziale rottura. Il sinistro sarebbe accaduto alla presenza di un testimone oculare, che aveva rilasciato apposita dichiarazione scritta.

Pertanto, le ricorrenti denunciavano l'accaduto all'impresa di assicurazione – agendo ex art. 148 CAP per il risarcimento del danno – la quale, dopo aver aperto il sinistro, ed aver comunicato alle ricorrenti di aver provveduto a dare incarico al loro Consulente Tecnico al fine di istruire la pratica, inviava una lettera di offerta, che veniva accettata ma a cui non faceva seguito alcun risarcimento.



Dopo svariati solleciti, il 16 aprile 2025 una delle ricorrenti presentava reclamo all'impresa convenuta, lamentando la mancata liquidazione dell'importo risarcitorio.

Con comunicazione del 20 maggio 2025 il liquidatore nominato dall'impresa comunicava alle ricorrenti che, sulla base della documentazione e degli accertamenti effettuati, non poteva formulare alcuna proposta di risarcimento, in quanto l'evento dannoso non risultava provato, non era ravvisabile alcuna responsabilità dell'assicurato nella causazione dell'evento in questione e, altresì, non risultava provato che le ricorrenti fossero proprietarie del bene danneggiato.

L'impresa non presentava controdeduzioni.

Le ricorrenti chiedevano dunque il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio concerne la pretesa delle ricorrenti di ottenere la liquidazione del danno subito a causa di un sinistro stradale, coperto da polizza R.C. Auto sottoscritta con l'impresa convenuta dal responsabile civile dell'incidente.

Il Collegio rileva innanzi tutto che la convenuta è un'impresa SEE che operava nel territorio della Repubblica Italiana in regime di libertà di prestazione di servizi ex art. 24, CAP e che, in data 1° ottobre 2025, l'Autorità di vigilanza dello Stato estero di appartenenza ha emesso nei confronti di tale impresa il divieto di svolgimento di attività transfrontaliera in tutti i rami assicurativi in libera prestazione di servizi in altri Stati membri dell'Unione europea, fino a quando la stessa non si fosse conformata agli standard normativi previsti. Già in data 1° luglio 2025 la medesima Autorità di vigilanza aveva vietato all'impresa, per il periodo di tre mesi, di stipulare contratti di assicurazione, nonché di prorogare la durata dei contratti esistenti ed estenderne la copertura nell'ambito dell'attività assicurativa transfrontaliera in libera prestazione di servizi in tutti i rami assicurativi.

Da ultimo, con avviso pubblicato dall'IVASS in data 10 giugno 2026, è stato reso noto che l'Autorità di vigilanza dello Stato estero di appartenenza ha revocato, in data 9 giugno 2026, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa all'impresa convenuta. Pertanto, a decorrere da detta data, l'impresa non è autorizzata a stipulare nuovi contratti di assicurazione né a prorogare la durata o ampliare la copertura delle polizze assicurative in essere; inoltre, non è autorizzata a disporre liberamente dei propri attivi. Resta tuttavia fermo, secondo quanto precisato dall'IVASS, che le polizze assicurative già stipulate con la convenuta rimangono valide e forniscono copertura fino alla rispettiva scadenza.

Ciò premesso, l'art. 9, comma 1, lett. i), del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, il "Decreto"), stabilisce che sono improcedibili le domande presentate successivamente alla perdita della *"qualifica di impresa o di intermediario a seguito di provvedimenti emanati ai sensi del codice delle assicurazioni che ne hanno disposto la revoca o la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio o la liquidazione coatta amministrativa o la cancellazione dal registro unico degli intermediari"*.



Tuttavia, l'odierno il ricorso è stato presentato in epoca anteriore alla menzionata revoca, per cui, analogamente a quanto già statuito da questo Collegio con le Decisioni AAS nn. 720/2026 e 908/2026, non ricorre la causa di improcedibilità prevista da Decreto.

Nondimeno, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per una differente ragione.

Occorre premettere che l'art. 3, comma 4, lett. b) n. 1 del Decreto stabilisce che, se la controversia, come nel caso in esame, riguarda *"il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile"*, il limite di competenza per valore del Collegio è pari a euro 2.500. Trattandosi di questione di competenza dell'Arbitro a conoscere della controversia, essa può certamente essere rilevata d'ufficio.

Infatti, la domanda delle ricorrenti, oltre a riguardare l'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro occorso, ha ad oggetto la richiesta del risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro, che le ricorrenti quantificano (allegando il preventivo di riparazione) in euro 2.500 oltre IVA, donde il superamento dell'ambito di competenza per valore di questo Arbitro, concorrendo l'IVA a determinare il *petitum* della domanda (sull'incompetenza per valore dell'Arbitro ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. b), n. 1) del Decreto, cfr. Decisioni AAS nn. 607/2026 e 812/2026).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA